- 4 AFR. 1963

__ Piomai.

Prot. S 1640 - 6. 64

Ministero della Tubblica Sitruzione

DIREZIONE GENERALE
PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Div. VIII

VD 250

RETTORI dello Università e dei Politecnici

A1 DIRPTTORI degli Istituti
Istruzione Superiore

Princesta al Teglio del 1020 SEDI -

OGGETTO: Esami di Stato di abilitazione all'asercizio professi

nale - Funzionemento Commissioni eseminatrici
Istruzioni.-

Nel rappresentare preliminarmente i notevoli inconvenienti che discendono da una non esatta interpretazione ed applicazione, da parte di alcuni Atenei, delle disposizioni rolative al funzionamente delle Commissioni esaminatrici degli esami di Stato di abilitazione professionale, si riportano qui di seguito le istruzioni cui i competenti diffici nonchè i Presidenti delle Commissioni dovranno scrupolo samente attenersi, al fine di assicurare la regolarità e l'idoneo espletamento di tutte le operazioni e gli adempimenti connessi alla attività delle Commissioni medesime e di ottenere al tempo stesso une più snella attuazione delle connesse procedure.

1) PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI UNIVERSITARI AGLI ESAMI DI STATO'

Sono aumentata nel corso degli ultimi anni le difficoltà incontrate dai compatenti uffici di codesti Atenei e dell'Amministra zione scrivente a cause delle sempre più frequenti rinuncie dei professori universitari a far parte della Commissioni esaminatrici.

Pur tenendo nella dovuta considerazione il fatto che tali incarichi costituiscano per i docenti un ulteriore e gravoso compito che sono chiamati ad assolvera, si progano tuttavia la SS.LU. di

./.

ricordare ai professori universitari il loro obbligo, une volta no minati da questo Ministero, di pertecipare ai lavori delle Commissio ni, in conformità a quanto stabilito dall'art.6 della legge 18.3.1958, n. 311.

2) SOSTITUZIONE PRESIDENTI E MEMBRI EFFETTIVI

- A) Nel caso si debba procedera, per gravi a giustificati motivi, alla sostituzione di Presidenti o membri effettivi con Presidenti o-membri supplenti si ritiane-opportuno precisara che dotta procedura è subordinata alla rinuncia, impedimento o temporanea assema a di alcuno dei componenti effettivi. Si raccomanda pertanto alla SS.LL. di accertare, tranita documenti giustificativi, che devono essi re presentati direttamente ed esclusivamenta in seda universitaria, l'eventuale indisponibilità dei componenti prima di procedere alla lo: sostituzione che va, ovviamente, verbalizzata. Tale sostituzione dovin essera effettuata inoltra, ove pessibila, nell'ambito della qualifich rivestita (ss. sostituzione di professore universitario con un docent universitario supplente) e ne sarà data tempestiva comunicazione a questo Einistero precisando se la sostituzione si riferisca ella primo ad entrambe le sessioni.-
 - B) La eventuele utilizzazione, pci, d. nominativi non compres nelle Commissioni ma comunque già designati dei competenti Ordini Professionali, deve essere necessariamente subordinata alla indisponi bilità dei membri supplenti, tenendo presenti le materie delle prove di esame, ed essendo le conseguenti nomine di competenza ministeriale, ne dovrà essere preliminarmente e tempestivamente data comunicazione a questo Ministero.
 - C) Nel ceso, infine, si renda assolutemente indispensabile l'inserimento nelle Commissioni di nominativi che non sieno stati

designati dagli Ordini si raccomanda vivamente alle SS.LL., prima d'inviere la propesta di nomina, di interpellaro preliminarmente e tempestivamente gli Ordini medesimi rapprosentando egli stessi la necessità di trasmettere a questo Ministere, con ogni sollecitudine, le loro ulteriori designazioni. Al riguardo, essendo la nomina dei membri della Commissioni esaminatrici, ai sensi del vigente Regolamen te sugli esami di Stato, subordinata alla designazione dei competenti Ordinà Professioneli, la designazione medesima dovrebbe pervenire, cen mezzo telegrafico, contemporaneamente alla propesta di nomina da parte degli Atenei; peraltro, ove tale adempimento non potasse mata rialmente essere effettuato in tempo utile, si ribadisce comunque la necessità del preventivo ed esplicito consenso dell'Ordine Professionale.

Non è superfluo infine ricordare che le persone comunque chia mate a far parte di una Commissione in sostituzione di quelle nominate dal Ministero idévono necessariamente rivestire le qualificha praviste, per ciascuna Commissione, dall'art.8 del suddetto Regolemento. In particolare, per quanto concerne i docenti universitari, nel ribadira che i Presidenti derono rivestire la qualifica di professori di ruo le, fueri ruole e a riposo, si deve far presente che gli assistenti di ruole, in quanto tali, pousone essere utilizzati solo nella Commissioni giudicatrici per gli esemi di chimico e farmacista.

3) FUNZIONAMENTO DI DUF O PIU' COMMISSIONI NOMINATE AI SENSI DELL'ART.8 DEL REGOLAMENTO SUGLI ESAMI DI STATO

Quelora per l'elevato numero di candidati od in relezione a particelari circostanze si è provveduto alla nomina di un'eltra od eltre Commissioni eseminatrici, si ritiene opportuno richiamere l'attenzione della SS.LL. sulla assoluta necessità di ricordare ai Presidenti ed ai membri, compresi quelli supplenti, che il lomo incarico

deve essera svolto esclusivamente nell'ambito della Commissione per la quale sono stati nominati. Al fine di evitare gravi inconvenienti non si può pertanto procedere per alcun motivo alla sostituzione di un componente di una Commissione con un componente appartenente ad un'altra Commissione, anche se per un solo giorno di prove e pur se in tala giorno lo stesso ha svolto il suo compito in una sola Commissione essendo l'altra non funzionente.

4) FUNZIONE MEMBRI AGGREGATI

L'art. 7 del vigente Regolamento sugli esami di Stato dà la -facoltà al Presidente di ciescuna Commissione di aggregare in sopran numero alla Commissione stessa membri esperti, preferibilmente docenti, quendo nella Commissione esaminatrice manchino esperti in una o più delle discipline in cui debbono svolgersi le prove di eseme. Da quanto sopra appara evidenta la funzione dei membri aggregati che, nello svol gimento dei lavori, non possono comunque sostituire alcun membro della Commissione ma partecipano assiems egli altri componenti formulando un giudizio tradotto in voti (anche essi hanno 10 punti e disposizio ne) limitatamente a quei candidati che abbiano sostenuto le prove di esame in quelle disciplins in viste delle quali venne disposta l'aggre gazione. Così, ad esempio, se per gli esami di ingegrare si ravvisi necesserio eggregare un esperto di ingegneria mineraria, questi for mulerà il suo giudizio unitamente agli altri componenti la Commissio ns soltanto per quei candidati che abbiano prescelto il ramo di inge gneria mineraria.

5) COLLEGIALITA' DELLA COMMISSIONE NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Nel rappresentare la necessità che le Commissioni, nello svolgimento dei levori, operino collegialmente e nel numero dei com ponenti previsto dal vigente Regolamento sugli esemi di Stato, si

ritione opportuno sottolineare la particolare funzione del Presidente di quelle Commissioni (Medico Chirurge, Dottore Agronomo, Veterinerio) che sone suddivise in Sottocommissioni. In tali fattispecie, oltre a svolgere i compiti tipici della funzione di Presidente, lo stesso deve far parte integrante di una delle Sottocommissioni, nella quale dovrà assicurare la propria presenza svolgendo altresì i compiti espletati degli altri componenti.

Si pregano le SS.III. di voler invitare i Presidenti delle Commissioni esaminatrici nonche i competenti Uffici ad attenersi scrupolosamente alla suddette istruzioni e si resta in attesa di un corta se cenno di assicurazione el riguardo.-

A lectur